

Pubblicato il 06/03/2020

**N. 00098/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00271/2019 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 74 e 117 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 271 del 2019, proposto da Pietro Beltrame, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Daneluzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Prefettura di Udine- Utg non costituito in giudizio;

per l'accertamento

della illegittimità del mancato provvedimento sulla istanza 30.03.2019 di riesame e/o revoca in autotutela del decreto ex art. 39 TULPS n.

000397del 21.01.14 e la nomina di un *commissario ad acta*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorrente domanda al Tribunale di accertare l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sulla propria istanza del 30.03.2019, per il riesame del decreto ex art. 39 T.U.L.P.S. emesso dal Prefetto di Udine in data 21.01.2004. La misura era stata adottata all'esito dell'accertamento, effettuato dalla PMO di Padova, della permanente inidoneità del ricorrente al servizio militare per perdita dei requisiti psico-fisici richiesti per l'uso delle armi. Ne era conseguito, oltre al decreto prefettizio menzionato, un provvedimento di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, adottato dal Questore in data 04.12.2013.

Il ricorrente, essendo trascorsi oltre 5 anni dai fatti di cui sopra, ha chiesto alla Prefettura di riesaminare il provvedimento ex art. 39 T.U.L.P.S. rappresentandone la sopravvenuta carenza dei presupposti. Ha dedotto, in particolare, il ritrovato equilibrio psico-fisico, nonché la perdurante assenza di disturbi o patologie di natura psichiatrica, producendo documentazione a supporto. L'istanza è rimasta però inevasa.

L'Amministrazione in questa sede ha replicato sottolineando l'ampia discrezionalità di cui il Prefetto dispone nell'esercizio del potere

inibitorio di cui all'art. 39 T.U.L.P.S. da considerarsi legittimamente esercitato anche in presenza di un mero ragionevole timore circa l'uso improprio delle armi. Ha rilevato poi la natura definitiva del provvedimento ex art. 39 T.U.L.P.S., che non è soggetto a scadenza né prevede termini per il riesame, in considerazione del suo scopo cautelare e della netta prevalenza attribuita all'interesse generale alla pubblica sicurezza, rispetto a quello privato a portare armi.

Il Tribunale rileva preliminarmente che il presente ricorso, pur introdotto nelle forme di un ordinario giudizio di impugnativa e quindi trattato dal Tribunale in udienza pubblica, costituisce un giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione (art. 117 c.p.a.) ed è soggetto alla relativa disciplina processuale. La vicenda sarà pertanto definita con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 117 comma 2 c.p.a.

Risultano comunque rispettati i termini di decadenza applicabili a tale giudizio, tanto quello per l'esperimento dell'azione (art. 31 comma 2 c.p.a.), quanto quello per il deposito del ricorso notificato (dimidiato e quindi pari a 15 giorni in base all'art. 87 commi 2 e 3 c.p.a.) dovendosi considerare la sospensione dei termini processuali vigente nel periodo feriale (art. 54 comma 2 c.p.a.).

Nel merito, è noto che può configurarsi una situazione di silenzio-inadempimento dell'Amministrazione solo quando a monte sussista, in capo alla medesima, un obbligo giuridico di provvedere sull'istanza del privato. Tale obbligo non sorge, ordinariamente, per le istanze di riesame di atti sfavorevoli precedentemente emanati, data la natura ufficiosa e ampiamente discrezionale (anche nell'*an*) del potere di autotutela (vedi da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 11 ottobre 2019, n.

6923), rispetto al cui esercizio il privato potrebbe avanzare solo mere sollecitazioni, prive di valore giuridico cogente.

Nel caso di specie, tuttavia, possono farsi considerazioni in parte differenti, alla luce delle sopravvenienze dedotte, del lungo tempo trascorso dai fatti che avevano determinato l'adozione della misura (cinque anni) e della sua durata potenzialmente illimitata, in difformità al generale principio di temporaneità dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica del destinatario.

Richiamando la giurisprudenza pronunciata su fattispecie del tutto analoghe (si veda T.A.R. Sicilia, 20 febbraio 2019, n. 508 e T.A.R. Campania, 21 maggio 2015, n. 2859), il Tribunale ritiene di dare un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 39 T.U.L.P.S. che contemperi i contrapposti interessi, secondo i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) cui è corollario il principio di proporzionalità dell'azione pubblica.

Nel rispetto del dettato normativo della disposizione, configurante una misura preventiva *sine die*, può riconoscersi al destinatario l'interesse giuridicamente protetto ad ottenere dall'Amministrazione un riesame della propria posizione, quando sia rappresentato un mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento e sia trascorso un ragionevole lasso di tempo dallo stesso. Entrambi questi presupposti si riscontrano nel caso di specie, essendo trascorsi cinque anni dal provvedimento e avendo il ricorrente dedotto il miglioramento delle proprie condizioni di salute, come sarebbe comprovato dalle plurime certificazioni mediche favorevoli prodotte.

L'obbligo che, specularmente, viene a configurarsi in capo all'Amministrazione è però solo quello di dare corso al procedimento di riesame entro i termini di legge, ferma restando l'ampia discrezionalità che le compete quanto al suo esito finale, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti (*ex multis*: Cons. Stato, sez. I, n. 1575/2017). Si rammenta, in proposito, che nei provvedimenti in materia di armi l'Amministrazione può legittimamente fondare il proprio giudizio negativo su qualsiasi elemento obiettivo che dimostri la scarsa affidabilità del richiedente o un'insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni (Cons. Stato, IV, 26 gennaio 2004, n. 238 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 8220/2010), a tal fine valorizzando anche elementi indiziari della mera eventualità del possibile abuso (Cons. Stato, Sez. I, n. 1337/2015). Non sussiste nel nostro ordinamento alcun diritto a portare armi e ogni determinazione in tal senso deve essere adottata alla luce del preminente interesse generale alla pubblica incolumità.

Con le suddette precisazioni, deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Udine sull'istanza di riesame e riconoscersi il conseguente obbligo di provvedere, concludendo il relativo procedimento con atto espresso e motivato (artt. 2 e 3 della legge n. 241 del 1990).

Si assegna a tal fine alla Prefettura, anche in considerazione delle particolari contingenze, il termine di giorni novanta - decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza - per adottare le proprie determinazioni finali.

La discrezionalità delle valutazioni implicate dall'esame della domanda del ricorrente e l'insussistenza di particolari ragioni di urgenza inducono il Tribunale a differire la richiesta nomina del *commissario ad acta*, che verrà disposta solo in caso di perdurante inadempimento dell'Amministrazione.

Le spese di lite possono essere equamente compensate tra le parti attesa la peculiarità della vicenda esaminata

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto:

Accerta l'obbligo della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Udine di provvedere sull'istanza del 30.03.2019 di riesame in autotutela del decreto ex art. 39 T.U.L.P.S. n. 000397 del 21.01.14.

Ordina, conseguentemente, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Udine di determinarsi sull'istanza suddetta mediante l'adozione di un provvedimento espresso, nel termine di giorni novanta dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.

Compensa le spese.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere

Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Luca Emanuele Ricci

IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.